

R.G. N. 2014

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA – Sezione Lavoro

Composta dai Magistrati:	
Dr.ssa Linalisa Cavallino	Presidente
Dr. Umberto Dosi	Consigliere Rel.
Dr.ssa Del Col Annalisa	Giudice Ausiliario
Ha pronunciato la seguente	
SENT	TENZA
nella causa promossa in appello con r	icorso depositato in data 16.5.2014
	da
INPS ( ), in pe	ersona del suo Presidente e legale
rappresentante pro tempore, rappre	esentato e difeso dagli avv.ti
ed	, elettivamente domiciliato presso
1'	
	-appellante-
Co	ntro
(C.F.	), rappresentato e difeso
dagli avv.ti Barbara Burla e Giov	anni Burla, elettivamente domiciliato
presso	in Venezia,
	-appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza	n. 2014 del Tribunale di Vicenza in
Oggetto: appello avverso la sentenza funzione di Giudice del lavoro.	n. —/2014 del Tribunale di Vicenza in
funzione di Giudice del lavoro.	

# Per parte appellante:

In totale riforma dell'impugnata sentenza, respingere il ricorso in quanto infondato.

In subordine, confermarsi la ripetibilità dell'indebito almeno con riferimento all'anno 2004 e ai successivi.

Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

# Per parte appellata:

- 1) in via principale
- -rigettare l'appello;
- 2) in via subordinata
- -accertato che il ritardo nel versamento del ticket è ascrivibile ad esclusiva responsabilità dell'Inps, condannare l'Ente al risarcimento del danno nei confronti di per l'importo di euro 13.128,44 o per il diverso importo accertato in giudizio, oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo saldo;
- 3) in ogni caso
- -con vittoria di spese e competenze di causa liquidate secondo i parametri di legge.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso di primo grado esponeva:

-di avere ricevuto dall'Inps una missiva che lo informava della possibilità di cumulare la pensione con i redditi di lavoro ex art. 44 della legge n. 289/2002, previo il pagamento di un importo (c.d. "ticket"), che nel suo caso veniva quantificato in € 1.541,86, da versare (a mezzo di bollettino di c/c postale allegatogli) entro tre mesi dall'inizio dell'eventuale attività lavorativa; -di avere il 3.6.2003 stipulato un contratto di "collaborazione coordinata e continuativa" con la ditta

-di essersi recato il successivo 27.8.2003 (ritenendo errato per eccesso l'importo da versare indicatogli dall'Inps per beneficiare del "cumulo") presso la sede Inps di Vicenza, per chiedere il ricalcolo del "ticket" dovuto ed il rilascio di un nuovo bollettino di c/c su cui effettuare il pagamento;

-che, in tale occasione, l'impiegato addetto allo "sportello" lo aveva invitato a presentare una formale domanda, assicurandogli che nulla avrebbe dovuto pagare fino alla risposta dell'Ente;

-di avere quindi presentato subito detta domanda di ricalcolo, senza esito;

-di avere il 2.12.2003 provveduto infine al versamento del "ticket" di € 1.233,48;

-che solo tre anni dopo, il 21.2.2007, l'Inps gli aveva notificato l'accertamento di un indebito di € 13.128,44, corrispondente agli importi asseritamente erogati in più sulla pensione, ed aveva rigettato il successivo ricorso "in quanto il versamento del ticket per accedere alla totale cumulabilità ai sensi dell' art. 44 comma 2 legge 2879/2002 è stato effettuato oltre il termine dì 90 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa".

Il ricorrente sosteneva che il ritardo nel versamento del "ticket" era da addebitare esclusivamente all'Inps, che dapprima gli aveva indicato un importo errato da versare per poter beneficiare del cumulo, e poi aveva tardato a comunicargli il minore importo dovuto, rendendogli impossibile il rispetto del suddetto termine.

In ogni caso, ad avviso del ricorrente il recupero era illegittimo perché, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 413/1991, i pagamenti di prestazioni pensionistiche (salvo il caso di omessa comunicazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione goduta che non siano già conosciuti dall'ente competente) erano "irripetibili" e, comunque, l'indebito gli era stato comunicato oltre il termine di legge.

Concludeva, in via principale, perché fosse dichiarato il proprio diritto alla piena cumulabilità di pensione e retribuzione nel periodo 2003-2005; chiedeva altresì che fosse accertato che l'Inps, essendo a conoscenza della sua situazione reddituale, si era attivato tardivamente nel ripetere le somme erogate (oltre l'anno successivo alla conoscenza dei dati reddituali) in violazione dell'art. 13 L. n. 412/1991. Concludeva altresì per la condanna dell'Inps a restituire quanto complessivamente trattenuto sulla pensione. In subordine, chiedeva la condanna dell'Inps al risarcimento del danno,

quantificato appunto in € 13.128,44 o nel diverso importo da determinare.

\*\*\*

Si costituiva in giudizio l'Inps, contestando in fatto ed in diritto la fondatezza delle pretese attoree, e chiedendo per l'effetto il rigetto del ricorso.

\*\*\*

In particolare, il Tribunale considerava "tempestiva la domanda di ricalcolo dell'importo del ticket presentata all'INPS dal ricorrente, e conseguentemente illegittimo il provvedimento di recupero"

\*\*\*

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'Inps, chiedendone la riforma per le ragioni di seguito illustrate.

\*\*\*

Si è costituito nel giudizio di appello dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.

\*\*\*

La causa in grado di appello è stata decisa come da separato dispositivo di sentenza allegato agli atti.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Inps censura l'impugnata sentenza per non avere ritenuto la natura perentoria del termine di tre mesi per il pagamento del ticket previsto dall'art. art. 44, comma 4, della L. 289/2002 che recita: "Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, il versamento può avvenire successivamente ai 16 marzo 2003, purché entro tre mesi dall'inizio del rapporto lavorativo").

Richiama sul punto Cassazione n. 2835/2009 secondo cui "alla perentorietà di un termine non osta l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il Giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza..."

Rileva che il detto termine non è stato rispettato dal ricorrente, considerato che l'inizio dell'attività di lavoro del ricorrente risale al 3.6.2003, e che l'unico versamento di "ticket" è quello effettuato dal il 2.12.2003.

Deduce che "per ammettere comunque il sig. al beneficio del "cumulo" (nonostante l'inutile decorso di tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa) si doveva almeno dimostrare che l'Inps fosse responsabile del ritardo nel versamento del ticket, a causa di un proprio illegittimo (ingiusto) comportamento generatore nel ricorrente del diritto al risarcimento del danno".

Contesta che il ritardo nel versamento da parte del ricorrente del ticket sia addebitabile a responsabilità dell'Ente, non essendo emerso dall'istruttoria che il comportamento del proprio personale addetto allo sportello Inps di Vicenza possa avere creato nel ricorrente un legittimo "affidamento" circa la possibilità di non rispettare il termine di tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa indicatogli nella originaria missiva dell'Ente.

Deduce di non avere mai quantificato alcunché al sig. , in rettifica all'importo da versare indicato nella missiva del febbraio 2003, tanto è vero che nella sentenza impugnata si legge che "in assenza di risposta da parte dell'INPS, il ricorrente in data 2.12.2003 procedendo in via autonoma al ricalcolo del dovuto a mezzo Patronato a ciò abilitato, provvedeva al

versamento dei minor importo risultante dovuto"

Censura la decisione del Tribunale relativa al presunto ritardo della richiesta di ripetizione formulata nei confronti del ricorrente:

- -richiamando sul punto quanto chiarito dalla Suprema Corte (sent. n. /2011) secondo cui "l'attivazione dell'Inps" annualmente- "per il recupero ha come presupposto la segnalazione da parte dell'interessato dei fatti incidenti sul diritto a pensione o sulla sua misura, se sconosciuti all'ente erogatore; mentre, in mancanza di tale segnalazione la seconda parte di tale art. 13 (legge n.412/1991), consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite";
- -evidenziando che nel caso di specie è mancata allegazione e prova della tempestiva segnalazione dei redditi conseguiti;
- -censurando in subordine l'esclusione della ripetibilità degli indebiti riferiti agli anni 2004 e successivi, stante il rispetto da parte dell'Inps dei termini di cui al citato art. 13 L. 412/1991.

\*\*\*

L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.

\*

E' pacifico e non contestato in causa che:

- -l'importo del ticket originariamente comunicato al ricorrente da parte dell'Inps per poter usufruire del cumulo reddituale era <u>errato</u>;
- -il ricorrente, in data 27.8.2003, ha presentato all'Inps l'istanza per ottenere il "ricalcolo" del ticket, al fine di poter adempiere all'obbligo contributivo di legge, prima della scadenza del termine di 90 giorni previsti dall'art. 44 della L. n. 289/2002, decorrente dal 3.6.2003 (data di inizio della sua attività di collaborazione coordinata e continuativa, con iscrizione alla Gestione Separata presso Inps);
- -tale domanda non è mai stata evasa dall'Inps;
- -il ricorrente, in data 2.12.2003, procedendo in via autonoma al ricalcolo dell'importo da pagare, ha provveduto al versamento della minore somma dovuta a titolo di onere per l'esenzione dal divieto di cumulo reddituale.

Va altresì evidenziato che l'Inps non ha specificatamente contestato l'esattezza dell'importo (€ 1.233,48) del "ticket" versato dal ricorrente in data 2.12.2003, così come riquantificato dal Patronato.

\*

Come correttamente evidenziato dalla parte appellata, "il cittadino che rivolge ad una amministrazione una tempestiva istanza circostanziata, come nella fattispecie, al fine di adempiere ad un obbligo su di lui incombente, va tutelato in relazione al legittimo affidamento dal medesimo posto nella diligenza e correttezza dell' amministrazione nell'espletare il proprio compito istituzionale".

Avendo il sig. depositato <u>prima della scadenza del termine di legge</u> l'istanza per ottenere il calcolo esatto dell'importo da pagare, <u>senza peraltro ricevere alcuna risposta dall' Inps</u> come emerso nel corso del giudizio, in virtù del principio dell'affidamento immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e delle clausole generali di correttezza e buona fede (Cass. n. /2013), deve ritenersi la legittimità della condotta del ricorrente, che ha tempestivamente e diligentemente richiesto all'Ente il calcolo esatto del ticket dovuto (con conseguente "<u>riammissione in termini</u>" dello stesso assicurato), provvedendo spontaneamente al relativo versamento nonostante l'ingiustificata inerzia dell'Ente.

Tale comportamento omissivo dell'Inps non può infatti determinare alcuna responsabilità in capo all'assicurato.

Correttamente quindi il Tribunale ha dichiarato "tempestiva la domanda di ricalcolo dell' importo del ticket presentata all' Inps dal ricorrente" e conseguentemente "illegittimo il provvedimento di recupero dell'indebito".

\*

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta del tutto ininfluente la natura perentoria o meno del termine per il versamento del ticket, ovvero la ripetibilità o meno ex L. 412/91 degli asseriti indebiti riferiti agli anni 2004 e successivi.

\*\*\*

In conclusione, l'appello è infondato, dovendosi quindi confermare la sentenza impugnata.

\*\*\*

Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014.

\*\*\*

Per il rigetto integrale dell'appello principale deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1- quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione da parte di chi di competenza. Infatti, l' art. 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012 ha integrato l'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendovi il comma 1 quater, nel cui testo è previsto solo che "Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente", vale a dire rigetto integrale o dichiarazione d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale.

Per l'inserimento della norma del 2012 nell'articolo che disciplina il contributo unificato anche il raddoppio dello stesso non può essere equiparato a una sanzione pecuniaria da comminarsi dal Giudice, ma ha la stessa natura di tributo ( per tale conclusione cfr. Cass. S.U. n. 9938 dell' 8.5.2014, richiamata anche nella nota nr. 19920/U del Min. Giustizia, Dip, Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.).

Ne deriva, pertanto, che l'entità del contributo e eventuali condizioni reddituali e/o soggettive di esonero sono questioni che esorbitano dalla giurisdizione del giudice civile e non devono essere disaminate in questa sede.

## P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1) Rigetta l'appello;

2) Condanna l'Istituto appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.889,00 per compensi professionali oltre € 20,00 per spese, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, IVA e CPA.

Venezia 22.6.2017.

Il Consigliere estensore dott. Umberto Dosi

Il Presidente dott.ssa Linalisa Cavallino